

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3957

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, TONIOLLI, MANCA,
SCHIFANI, AZZOLLINI e GAWRONSKI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1999

Introduzione dell’insegnamento della seconda lingua straniera
nella scuola media

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge nasce dall'esigenza diffusa di ampliare il piano delle finalità educative e sociali nella scuola tramite l'introduzione del bilinguismo.

Si tratta di un'iniziativa non più rinviabile e decisamente importante, di fronte alla quale il Parlamento non può essere inerme e non può frenare l'iter di approvazione solo per questioni legate alle risorse finanziarie del bilancio statale, peraltro sempre abbastanza ristrette ove si tratti di provvedimenti legati alla scuola.

L'introduzione della seconda lingua favorisce indubbiamente il superamento di un certo provincialismo, che tuttora persiste nella scuola italiana, ed amplia in modo evidente lo spettro delle opportunità formative che sono compito inderogabile della scuola dell'obbligo. Avere una seconda lingua nello spettro delle materie impartite è una richiesta sentita fortemente da tutte le parti sociali: *in primis* dalla società, dalle famiglie, dalle aziende - sia industriali sia commerciali - dalla scuola, dagli operatori scolastici, dai docenti. È una richiesta che, inoltre, essendo sospinta da una motivazione etica, riesce facilmente a coniugare gli interessi delle varie fazioni politiche. D'altra parte, non ci si può non accorgere di quanto sia diventata importante la conoscenza delle lingue straniere in questa fase di profonda proiezione culturale verso l'Europa, non solo quella dell'economia e dell'Euro, ma anche della competitività culturale, delle conoscenze condivise e della comunicazione.

L'Italia pertanto, allo stato attuale, si deve adeguare a questo processo di cambiamento e non può quindi permettersi di restare indietro nei livelli d'insegnamento e nella qualità della scolarizzazione, conside-

rato che la società può trarre immensi benefici e miglioramenti dall'avvicinamento della scuola ai nuovi *standard*.

Questo discorso è particolarmente valido per il bilinguismo; la conoscenza di una lingua straniera, infatti, permette di relazionarci anche con culture diverse dalla nostra, ed è portatrice di valori culturali, della storia di una nazione. Per lo studente questa acquisizione è fondamentale e diventa parte integrante del sapere e della personalità, favorisce il processo di integrazione con gli altri paesi e lo sviluppo di relazioni internazionali.

Sino ad ora gli unici tentativi in questa direzione sono rapportabili a sperimentazioni varie nel territorio nazionale, condotte comunque in modo eterogeneo.

Ciò non è sufficiente, poiché potenziare lo sperimentalismo è incostituzionale: solo alcuni alunni possono infatti usufruire di un tipo di insegnamento avanzato, mentre la maggior parte ne rimane defraudata e lesa nel diritto di giustizia distributiva. La dicotomia che si viene a creare è quindi tra alunni di «serie A» - che sfruttano la possibilità di apprendere la seconda lingua - e alunni di «serie B».

È indiscutibile il fatto che oggi tutto il tessuto sociale richieda competenze linguistiche multiple, indotte proprio da una cultura rinnovata nel mondo del lavoro, della comunicazione linguistico-culturale, in un'Europa in cui le barriere nazionali sono cadute e il nuovo scenario che si è aperto si rivolge sempre più all'integrazione e all'acquisizione di una *forma mentis* europeistica. Una scuola che vuol essere competitiva deve offrire ai giovani l'opportunità reale di sentirsi *partners* nell'interscambio delle professionalità inserendosi nel contesto europeo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 165, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole «lingua straniera;» sono sostituite dalle seguenti: «due lingue straniere rientranti fra le lingue ufficiali dell'Unione europea;».

2. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dei cicli scolastici, l'insegnamento della seconda lingua straniera di cui all'articolo 165, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dal presente articolo, è attivato a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001.

3. Il comma 3 dell'articolo 166 del citato testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il citato decreto legislativo n. 297 del 1994 è sostituito dal seguente:

«3. L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 32 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena e ladina, nonchè per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi e sordomuti».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 140 mi-

liardi per il 2000 e in lire 240 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.